



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE Provincia di Novara

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POST-SCUOLA DEL PLESSO SCOLASTICO CONVENZIONATO PERIODO A.S. 2021/2022 – 2022/2023

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di Post scuola presso la scuola primaria di Garbagna Novarese (in relazione alle disposizioni ministeriali e regionali in tema di contenimento epidemiologico da Covid 19) del plesso scolastico convenzionato tra i Comuni di Garbagna Novarese e Nibbiola, consistente nella sorveglianza e nello svolgimento di attività educative a favore dei minori iscritti a tale servizio, nel periodo successivo al termine delle lezioni, dal lunedì al venerdì, da svolgersi mediante l'impiego di personale specializzato.

Art.2 – Obiettivi del servizio

Il servizio di "Post scuola" si configura come servizio educativo e sociale di interesse pubblico per i predetti minori, ed ha l'obiettivo principale di offrire un ampliamento d'orario del tempo scuola. Si prefigge pertanto di svolgere compiti di adeguata sorveglianza e di socializzazione dei minori attraverso attività ludiche e di animazione, oltre all'assistenza nello svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Il servizio verrà svolto in base al calendario scolastico della Regione Piemonte e dell'Istituto Comprensivo, dal mese di settembre e fino al termine dell'anno scolastico. In particolare comprenderà i giorni di apertura, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure della scuola programmate e fatte salve le variazioni per i casi di forza maggiore e di sciopero (scioperi, eventi naturali...).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto il nuovo appaltatore non abbia dato avvio al servizio ovvero non si siano concluse le procedure di gara per il nuovo affidamento, l'aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire il servizio fino all'insediamento della nuova impresa, alle stesse condizioni dell'appalto cessato.

Il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, potrà essere prorogato per un massimo di mesi 4, alle stesse condizioni contrattuali, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ovvero per altre circostanze speciali, non prevedibili all'atto della sua sottoscrizione, secondo la normativa vigente al momento dell'approvazione della proroga. Il pagamento sarà commisurato al periodo di svolgimento del servizio, in misura proporzionale al costo di aggiudicazione del presente appalto.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto in scadenza, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

Dal giorno dell'effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assumerà la completa responsabilità del servizio.

Trovandoci tuttora in una condizione di incertezza relativa all'evoluzione della situazione epidemiologica, le condizioni previste di svolgimento dei servizi di cui all'oggetto saranno confermate all'inizio dell'appalto. Potrebbero rendersi necessarie o la variazione delle condizioni del servizio o, nella peggiore delle ipotesi, la sospensione del medesimo. In caso si prospettasse un quadro di criticità, sarà tempestivamente contattato l'Ente gestore per gli opportuni approfondimenti dei nuovi scenari e per la valutazione delle eventuali proposte alternative per la gestione dei servizi.

Art. 4 - Importo dell'appalto

Il corrispettivo – onnicomprensivo di qualsiasi onere, spese di gestione e forniture utili all'impresa per la perfetta esecuzione del servizio, connessi al presente capitolato – è determinato nel modo seguente:

Servizi	Costo Orario	N.ore stimate annuali	Anni scolastici durata appalto	Importo complessivo
Doposcuola (assistenza mensa + studio assistito scuola primaria)	€ 19,00	612 x n. 2 operatori 1 ogni 15 bambini	2	€ 46.512,00 + IVA

L'importo a base di gara è pari ad Euro 19,00/ora oltre IVA.

Il valore stimato dell'appalto "Gestione del servizio di post scuola", per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, è determinato in € 47.312,00 oltre IVA di cui:

- Euro 46.512,00 oltre IVA per le prestazioni oggetto dell'appalto;
- Euro 800,00 oltre IVA 22% relativi ai costi della sicurezza ed ai costi derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato alla documentazione di gara.

Il valore definitivo dell'appalto sarà determinato, comunque, dall'offerta del soggetto aggiudicatario moltiplicato per il monte ore complessivo stimato.

Art. 5 - Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazione con L. 120/2020, da esperirsi sul M.E.PA., rivolta a tutte le ditte iscritte al medesimo mercato elettronico al bando "Servizi" categoria merceologica "Servizi Sociali", ed in possesso degli infraindicati requisiti, che manifesteranno il loro interesse ad essere invitate a presentare l'offerta, con il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi (d'ora innanzi anche "Codice") "offerta economicamente più vantaggiosa", considerando gli elementi di qualità del concorrente, oltre al prezzo offerto ed andando ad attribuire massimo 70 punti per l'aspetto qualificativo e massimo 30 punti per l'offerta economica, il tutto specificato nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e, in caso di offerte uguali, di estrarre a sorte a sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Il prezzo espresso dal concorrente deve essere comprensivo di tutte le spese da sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.

In sede di offerta i partecipanti dovranno indicare il costo orario offerto IVA esclusa.

Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l'offerta tecnica di cui sopra mediante un elaborato progettuale redatto in f.to A4 che contenga un numero massimo di 5 facciate scritto con il carattere Arial 12, precisando che non verranno prese in considerazione e quindi valutate le pagine in eccesso; Tutti gli elaborati sopra elencati, costituenti l'offerta tecnica, pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante. L'offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.

Qualora la valutazione tecnica non totalizzi almeno 40 punti sui max 70 previsti la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta Economica.

Tutti gli elementi dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario, in base ai quali verranno espressi il giudizio qualitativo ed economico, costituiranno formale impegno e saranno quindi integralmente recepiti dal contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che i concorrenti non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità. Si precisa che qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del servizio di post scuola, e non si renda quindi necessaria l'attivazione del servizio, non si procederà all'aggiudicazione.

Art. 6 - Descrizione del Servizio Post scuola

a) Organizzazione del servizio

Il servizio si svolgerà durante le giornate di apertura della scuola primaria, nel periodo successivo al termine delle lezioni (Post scuola) in base al calendario scolastico, dal lunedì al venerdì, e dovrà essere espletato dalla ditta aggiudicataria attraverso personale educativo specializzato, in possesso di titolo di studio di scuola superiore e di esperienza in campo educativo. Il rapporto minori/educatore, viene stabilito in 1/15 e sarà comunque subordinato alla capienza degli spazi messi a disposizione dall'istituto scolastico, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali in tema di contenimento epidemiologico da Covid 19. Il gruppo può venir ridotto in caso di presenza di 1 alunno portatore di handicap.

Durante lo svolgimento delle attività di post scuola, gli alunni sono tenuti a un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone o cose.

Al termine del servizio di post scuola gli alunni devono essere affidati dall'operatore ad un genitore o a persona adulta da questo delegata per iscritto. Gli alunni non possono pertanto essere consegnati a minori anche se familiari. In caso di ritardo, gli operatori dovranno contattare i genitori per la consegna del minore, trattenendosi il tempo necessario, salvo rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di irreperibilità degli stessi.

La pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento del servizio è a totale carico della ditta aggiudicataria la quale provvederà altresì alla fornitura del materiale di pulizia necessario. Tale materiale dovrà essere a norma con quanto previsto dalle recenti normative di sicurezza. La pulizia dovrà almeno prevedere il riordino quotidiano, e la sanificazione degli spazi maggiormente utilizzati al fine di garantire idonee condizioni di pulizia e igiene dei locali. A mero titolo esemplificativo si riportano gli orari di funzionamento del servizio:

GIORNI	ORARIO DI SERVIZIO	TOTALE ORE SETTIMANALI	TOTALE ORE ANNO SCOLASTICO
Lunedì, mercoledì e venerdì	Dalle 12.45 alle 18	17	612
Martedì e giovedì	Dalle 16,15 alle 18		

il calcolo è da intendersi puramente indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta.

b) Obblighi ditta aggiudicataria

Il servizio che dovrà offrire la ditta aggiudicataria comprende in linea generale la ricerca, selezione, formazione ed aggiornamento professionale del personale da impiegare, oltre che la designazione di un coordinatore responsabile del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri di segreteria e di quant'altro necessario per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento del servizio.

L'appaltatore dovrà comunicare entro 10 giorni dall'avvio del servizio al Comune l'elenco nominativo dei dipendenti cui verrà affidato il servizio, completo di ogni generalità, del titolo di studio e dell'esperienza professionale maturata in campo educativo; nonché le eventuali sostituzioni di personale che si renderanno eventualmente necessarie, corredate dalle medesime informazioni.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con l'indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio di cui trattasi. Il personale è tenuto all'osservanza, per quanto compatibili, delle norme di comportamento previste per i dipendenti pubblici dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 – "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 nonché dal Codice di comportamento del Comune di Garbagna Novarese adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2014 pena la risoluzione del contratto. Si ricorda, in particolare,

che l'appaltatore dovrà assolvere all'obbligo previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 - Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

L'appaltatore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione, attrezzature antinfortunistiche e cassetta di primo soccorso, nonché delle misure organizzative di cui alle disposizioni ministeriali e regionali in tema di contenimento epidemiologico da Covid 19 e l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Adempimenti specifici del personale educativo:

- Adeguata sorveglianza e attività ludico/ricreativa in favore dei minori e nei giorni in cui la scuola termina alle 12,45 assistenza durante la mensa scolastica
- Registrazione giornaliera delle presenze dei minori frequentanti il servizio;
- Mantenere costantemente i contatti con il referente responsabile del servizio del Comune;
- Provvedere alle necessarie sostituzioni degli operatori assenti per garantire il regolare e puntuale svolgimento del servizio. Il personale impiegato per le sostituzioni deve essere adeguatamente istruito ed informato sulle caratteristiche, peculiarità, modalità ecc... di svolgimento del servizio al fine di non creare disservizi.

Art. 7 - Requisiti del personale impiegato

Gli operatori con funzione di animatore, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età
- diploma di maturità magistrale, maturità liceo socio psicopedagogico o diploma di scuola secondaria di secondo grado
- documentabile esperienza acquisita in analoghe iniziative di durata non inferiore ad un anno

In caso di sostituzioni o di dimissioni il personale che sarà adibito a tale servizio dovrà essere in possesso del diploma di scuola media superiore, unitamente ad una comprovata esperienza nel settore.

Art. 8 - Rischi da interferenze

In ordine al servizio oggetto dell'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del DLgs 81/08, è stato redatto il documento riportante le informazioni sui rischi specifici delle attuali sedi scolastiche, presso le quali la ditta affidataria dovrà operare e la valutazione dei rischi da interferenza dovuti alla simultanea presenza presso tali sedi, durante l'esecuzione delle prestazioni attinenti i servizi in oggetto, del personale operante presso le scuole e degli operatori della ditta affidataria.

Art. 9 - Requisiti per la partecipazione alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei seguenti requisiti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dai seguenti paragrafi.

A) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs 50/2016):

- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.lgs. n. 159/2011;
- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte del

Committente della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs 50/2016 e smi):

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o registri equivalenti degli Stati dell'UE, per la categoria di attività oggetto di gara.

- Iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente (se società cooperativa o consorzio).

- Idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell'incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs 50/2016 e smi)

In ordine alla capacità tecnica: aver eseguito, con buon esito, nell'ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di post-scuola a favore di soggetti privati o Enti Pubblici di importo minimo triennale di € 46.512,00. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di cui ai punti A), B) e C) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui al punto D) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui ai punti A), B) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti C) e D) devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,

quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno attenersi ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - Avvalimento

Nel caso il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro soggetto dovrà allegare la seguente documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi (ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO):

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria da cui risulti che detta impresa:
 - possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N° 50/2016 e smi, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 11 – Subappalto

È vietato il subappalto in quanto la particolarità del servizio richiede l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza. Qualsiasi forma anche parziale di subappalto del servizio determinerà, con effetto immediato, la risoluzione del contratto con diritto di recupero dei danni.

Art. 12 - Copertura Assicurativa

L'aggiudicatario è responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili, tanto del Comune di Garbagna Novarese che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa contratta con una primaria compagnia di Assicurazione che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile, con massimale non inferiore a € 2.000.000.00. per danni verso Terzi, verso l'Ente, verso i propri dipendenti in ragione delle attività oggetto dell'appalto.

Tale polizza dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale prima dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio, ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi

dalle condizioni di polizza. Analogamente, per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento. E' a carico dell'Affidataria la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti a terzi, ed in primo luogo agli utenti del servizio, nonché a cose, dell'Ente e di terzi, durante il periodo del servizio, tenendo sollevato al riguardo l'Ente da ogni responsabilità.

L'impresa si obbliga altresì a tenere indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio.

L'Affidataria è responsabile per l'adempimento delle prestazioni convenute e per i danni subiti dagli utenti a seguito di negligenza o carenze delle prestazioni, esonerando l'Ente da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Affidataria qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell'Ente.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di rivalersi degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti.

Art. 13 - Variazioni – Interruzione dei servizi

La Ditta aggiudicataria s'impegna ad accettare le variazioni concernenti al servizio oggetto dell'appalto che dovessero presentarsi nel corso di validità del contratto, senza poter richiedere alcun indennizzo o risarcimento per parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso.

Nel caso di sciopero del personale delle scuole o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non sarà riconosciuto alcun compenso alla ditta aggiudicataria.

In caso di sciopero del personale dell'aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni o comunque non appena l'aggiudicataria abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

Le contingenti interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione dei servizi sia comunicata tempestivamente alla controparte.

In tale ipotesi di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione Comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, e ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino dei servizi, nonché a concordare attività per il recupero di quelle non rese.

Art. 14 – Sopralluogo

I legali rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara o loro delegati potranno effettuare un sopralluogo nei locali per verificare condizioni e dimensioni dei locali. La data e l'ora del sopralluogo dovranno essere concordate con il responsabile del servizio del Comune. All'atto della presentazione dell'offerta le ditte saranno considerate a perfetta conoscenza di tutti gli aspetti logistici che possano influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

Non è previsto in ogni caso il rilascio di attestazioni da parte del Comune da allegare alla documentazione di gara.

Art. 15 - Applicazione contrattuale

La Ditta aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro; nonché dovrà rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e da ogni altro eventuale rinnovo contrattuale stipulato per la categoria stessa. I suddetti contratti collettivi di lavoro dovranno essere applicati integralmente da parte della ditta aggiudicataria.

Art. 16 - Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del servizio sarà effettuato sulla scorta delle fatture emesse con cadenza mensile dall'aggiudicatario, relative alle ore realmente effettuate. Le fatture verranno pagate entro 30 giorni dalla data del ricevimento quale risultante dalla data di registrazione al protocollo dell'ente. Nella fattura dovranno essere indicati tutti i dati utili alla sua liquidazione e pertanto: il C.I.G., il riferimento alla determinazione di affidamento.

La fattura dovrà riportare il mese di riferimento ed il numero di ore di servizio e dovrà essere emessa con modalità elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM 55/2013.

Il responsabile del procedimento procederà alla verifica della fattura ed all'attestazione, ad esito positivo della verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione.

Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell'art. 17 ter del DPR 633\1972 (c.d. split payment). La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la ditta aggiudicataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente affidamento, per cui tutte le transazioni relative allo stesso dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 18 - Penali

In caso d'inadempienze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la cui gravità non preveda la risoluzione contrattuale in base al successivo articolo 19, l'Amministrazione comunale potrà applicare una penale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

La penale verrà trattenuta sulla cauzione prestata e/o sul compenso pattuito secondo i seguenti parametri:

- la mancata presentazione del personale educativo senza giustificazione e senza aver provveduto alla sostituzione comporta una penalità da € 70,00 a € 300,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- qualsiasi altra violazione ai patti contrattuali, nonché anomalie del funzionamento non espressamente indicate o valutazioni negative del servizio comportano una penalità da € 100,00 a € 2.500,00 in relazione alla gravità dei fatti.

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa a mezzo PEC, avverso la quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento.

Trascorsi i 5 giorni lavorativi stabiliti, nel caso in cui la Ditta appaltatrice non avesse presentato le controdeduzioni o se queste non fossero ritenute valide dal Comune o la Ditta appaltatrice non si fosse uniformata nei tempi stabiliti ad eventuali prescrizioni del Comune, quest'ultimo provvederà al recupero della penalità a sua scelta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o mediante riscossione della cauzione, da reintegrare prontamente da parte della Ditta appaltatrice.

Il Comune può altresì procedere nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare la sua risoluzione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d'onere, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;

- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta aggiudicataria;
- c) inosservanza delle norme di legge riguardante il personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- f) verificarsi di tre o più inadempimenti contrattuali che, regolarmente contestati, abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 18;
- g) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- h) la ditta affidataria si renda colpevole di frodi o versi in stato d'insolvenza.
- i) ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi;
- l) la violazione del divieto di subappalto.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale del servizio effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Art. 20 - Recesso dal contratto

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i - l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere.

Art. 21 - Cauzione Definitiva

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto la Ditta appaltatrice si impegna a costituire una cauzione, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente.

Art. 22 - Riservatezza e tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il **Comune di Garbagna Novarese** quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche stretta-mente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garanti-re la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia

di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Garbagna Novarese.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pec dpocomune@pec.it . Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario appaltatore verrà designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separata nomina, da concludersi dopo la stipulazione del contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 23 - Spese contrattuali

Sono ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio oggetto di appalto, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 24 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro territorialmente competente è quello di Novara.

Art. 25 - Responsabile Del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Benedetti Anna – Responsabile dei servizi amministrativi-contabili